

ACCESSO CIVICO (art.5 del D.Lgs. n. 33/2013)

Con lo strumento dell'accesso civico, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, chiunque può vigilare, attraverso il sito istituzionale dell'Azienda, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione. Inoltre, chiunque ha il potere di controllare la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico, gli interessati presentano apposita domanda, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale, al Responsabile della trasparenza dell'Azienda che si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Il Responsabile della trasparenza, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto, comunicando contestualmente al richiedente l'avvenuta pubblicazione. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati il Responsabile indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.